



324/2010
257/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14323/2006 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. SACCOMANNO TOMMASO, con elezione di domicilio in VIA
SAFFI, 6 20148 MILANO , presso e nello studio dell'avv. SACCOMANNO
TOMMASO

ATTORE

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 29.5.2009 ,
che qui si intendono richiamate.

[Handwritten signature]

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

in atto di citazione ritualmente notificato il [redacted] in liquidazione conveniva in giudizio la [redacted] per sentir

preliminarmente confermare l'ordinanza cautelare emessa il 17.2.2006;

2) accertare e dichiarare che la società fallita, a fronte dei beni alienati alla [redacted] ha compensato illegittimamente la somma di Lire 305.903.469;

3) accertare e dichiarare che la [redacted] non ha adempiuto le obbligazioni contrattuali assunte e per l'effetto condannare a restituire alla società fallita la complessiva somma di L. 305.903.469.

Assumeva il Fallimento che la società in bonis ed in liquidazione aveva venduto con atto 24.12.1998 nn.65466/17063 rep Notaio Mistretta di Brescia alla [redacted] una serie di immobili in [redacted] per complessive L. 432.000.000 oltre IVA per un totale di L. 498.200.000; tuttavia parte del pagamento dei beni, pur essendovi quietanza nell'atto, non era mai avvenuto, per illegittimità delle compensazioni operate fra le due società ad estinzione delle reciproche obbligazioni.

Sosteneva infatti che dalle scritture contabili della società fallita risultavano fatture emesse nel 2001 dalla [redacted] nei confronti di [redacted] [redacted] apparentemente per lavori eseguiti al cantiere di [redacted] per complessive L. 612.500.000 oltre IVA per un totale di L. 735.000.000, ma in realtà relative ad operazioni inesistenti, tendenti a permettere la compensazione del debito della [redacted] nei confronti della [redacted] per la vendita degli immobili del 1998.

Assumeva l'attrice che ciò era desumibile sia dalla modalità di estinzione delle reciproche obbligazioni delle due società che dalla mancanza di documentazione probatoria relativa al cantiere di [redacted]

Il Fallimenti assumeva quindi che, a fronte di vendite immobiliari di cespiti per un valore di L. 498.200.000, portato da fatture emesse dalla [redacted] nei confronti della [redacted] le uniche somme effettivamente pagate erano costituite da

l

L.100.088.000 mediante accollo di mutuo alla parte acquirente, risultante dal rogito del 1998 ed da L. 10.400.000 incassate da [REDACTED] poiché il pagamento a mezzo compensazione con debiti verso l'acquirente sarebbe relativi a debiti inesistenti o non risultanti dalle scritture contabili.

Sostiene quindi il Fallimento che la dichiarazione contenuta nel rogito d'aver già ricevuto da parte venditrice la somma di L. 211.912.000 non sia veritiera e che la fittizia compensazione, oltre che dagli elementi contabili evidenziati, è resa ulteriormente verosimile per gli stretti rapporti di parentela fra il liquidatore della società fallita ed i soci della [REDACTED]

Sulla base di tali elementi l'attrice ha chiesto ed ottenuto sequestro conservativo, concesso dal G.D. con provvedimento 17.2.2006 sino all'ammontare di Euro 180.000,00 ed eseguito mediante trascrizione su un immobile sito in Bore come risulta dalla prodotta nota di trascrizione 7.3.2006 nn. 6091/3657.

X Ritiene questo giudice che l'accertamento dell'illegittima compensazione presuppone l'accertamento della non veridicità della quietanza di pagamento contenuta nel rogito del 1998 prodotto come doc 9.

Come noto la quietanza di pagamento ha natura confessoria fra le parti e come tale può essere contestata soltanto mediante la prova che la dichiarazione sia viziato da errore di fatto o violenza richiesti dall'art. 2732 cod. civ., perché venga meno l'efficacia della confessione (Cass 3921/2006).

Il fallimento, tuttavia, è soggetto terzo rispetto ai contraenti e può contestare la quietanza con qualsiasi mezzo di prova. X

A fronte dell'operazione contrattuale, il curatore ha rinvenuto nella contabilità e nella documentazione della società fallita le prove del pagamento contestuale solo di parte del prezzo, a mezzo accollo di mutuo di L. 100.088.000 e incasso di L. 10.400.000, con ciò adempiendo all'onere probatorio gravante a suo carico in relazione all'azione per il pagamento del residuo prezzo, promossa per il contrasto fra i documenti societari e la clausola contrattuale che da per quietanzato il pagamento integrale del prezzo.

C

Inoltre l'assunto del Fallimento, ossia che il pagamento del residuo prezzo avvenuto a mezzo compensazioni o cessioni di crediti fosse fittizio, è risultato confermato dalle stesse scritture contabili, esaminate dalla CTU disposta dal giudice.

In particolare, limitando l'esame all'importo oggetto della domanda, ossia al mancato pagamento di L. 305.903.469, il Ctu ha accertato, con precisa analisi dei dati contabili ed argomentazioni che si condividono e fanno proprie, che la compensazione dei debiti con [REDACTED] per lavori eseguiti nel cantiere di [REDACTED] per la somma suesposta di L.305.903.469 presenta profili di irregolarità. Infatti in primo luogo non vi è coincidenza fra il dato temporale della vendita, avvenuta nel 1998, e quello delle fatture emesse nel 2001 dalla convenuta per i lavori di cantiere; inoltre "i costi addebitati da [REDACTED] sono stati imputati da [REDACTED] a conto economico come costi di esercizio, tra i costi per servizi, e non sono stati rilevati tra le rimanenze finali relative al cantiere [REDACTED] negli esercizi in cui le lavorazioni sarebbero state eseguite, come avrebbe dovuto essere". Infine, tali fatture sono state emesse, all'apparenza, dopo l'ultimazione del cantiere, avendo il CTU rilevato che [REDACTED] ha emesso le ultime fatture di vendita degli immobili in [REDACTED] nell'anno 2000.

Sussistono quindi molteplici elementi concordanti per ritenere che la compensazione dell'importo di L. 305.903.496 dovuto a [REDACTED] da [REDACTED] sia avvenuta con un credito inesistente di [REDACTED] nei confronti della [REDACTED].

Le domande dell'attore devono quindi trovare accoglimento, con conseguente condanna di [REDACTED] al pagamento della somma di L. 305.903.496, pari ad € 157.985,95 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di corrispettivo non pagato per la compravendita 24.12.1998 nn.65466/17063 rep Notaio Mistretta di Brescia.

Si evidenzia inoltre che la conversione del sequestro in pignoramento non deve essere dichiarata dal giudice, ma consegue all'accoglimento della domanda ed all'espletamento delle formalità previste dalla legge.

spese, comprensive di quelle della fase cautelare non liquidate nel provvedimento art 671 cpc, seguono la soccombenza; sono quindi poste a carico della convenuta e liquidano come da dispositivo in forma unitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che [REDACTED] è parzialmente inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo dei beni acquistati con atto 24.12.1998 Notaio Mistretta e conseguentemente condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante al pagamento in favore del [REDACTED] in liquidazione della somma di € 157.985,95 (pari a L. 305.903.469) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) Condanna altresì [REDACTED] in persona del legale rappresentante a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per diritti, € 15.000,00 per onorari oltre rimborso forfetario 12, 5% ed accessori di legge.

Così deciso in data 7 gennaio 2010 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO

